



COPIA

COMUNE DI LENDINARA

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - di Prima Convocazione

O G G E T T O

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to VIARO LUIGI

Il Segretario Generale
F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO

Reg. Pub.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Responsabile Servizio Segreteria su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal

al

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL 267/2000.

Addi

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to BUSON DANTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

li

Il Segretario Generale
F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO

La presente copia è conforme all'originale

Addi

Il Resp. Servizio Segreteria
Buson dott. Dante

Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

A questo punto risultano:

FERLIN ALESSANDRO	Presente
VIARO LUIGI	Presente
PAVAN FABRIZIO	Presente
FUREGATO GABRIELLA	Presente
DAINESE RENZO	Presente
BRNZOLO MATTEO	Presente
TOGNOLO LAURO	Presente
CESTAROLLO CHIARA	Presente
FERRARI SANDRA	Presente
TURCATO MARIA GIOVANNA	Presente
ONGETTA DARIO	Presente
BOLDRIN MASSIMO	Presente
MACHA ROBERTO	Presente
GHIRARDELLO CLAUDIO	Presente
AZZI CARLO ALBERTO	Presente
BASSAL NABEEL	Presente
ROSSI GIOVANNI	Presente
MUNERATO EMANUELA	Assente
FERRARESE GUGLIELMO	Assente
TURATTI LUCIANO	Assente
COELI PAOLO	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale PALUMBO DOTT. ALFREDO.

Il Sig. VIARO LUIGI nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg

CESTAROLLO CHIARA
TURCATO MARIA GIOVANNA
COELI PAOLO

SONO PRESENTI ANCHE I SIGG. AMAL FEDERICO e SANTI FEDERICA, IN QUALITA' DI ASSESSORI ESTERNI, COME DA ART. 38 DELLO STATUTO COMUNALE, NOMINATI CON DECRETO SINDACALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La discussione del presente punto avviene in forma congiunta, già accennato nei precedenti punti deliberativi, con sotto descritti punti all'O.d.G.:

n. 04 ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale Imposta Municipale Propria (IMU).

n. 05 ad oggetto: Mozione presentata dai Consiglieri Ferrarese Guglielmo e Turatti Luciano (Prot. Gen. 5674 del 21.03.2012) ad oggetto: "Mozione al Sig. Sindaco ed alla Giunta del Comune di Lendinara ex art. 28 del Reg.to. del Consiglio Comunale con richiesta di discussione e votazione da parte dle Consiglio Comunale in ordine alla richiesta di applicazione delle tariffe minime IMU su terreni e fabbricati agricoli".

n. 06 ad oggetto: Mozione presentata dai Consiglieri Ferrarese Guglielmo e Turatti Luciano (Prot. Gen. 5675 del 21.03.2012) ad oggetto: "Mozione al Sig. Sindaco ed alla Giunta del Comune di Lendinara ex art. 28 del Reg.to. del Consiglio Comunale con richiesta di discussione e votazione da parte del Consiglio Comunale in ordine alla richiesta di applicazione aliquota minima IMU su abitazione principale".

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

aliquota di base 0,76 per cento (aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali),
aliquota abitazione principale 0,4 per cento (aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali),
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento (riduzione fino allo 0,1 per cento).

Che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917, o nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

i comuni possono ridurre altresì l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino al massimo della concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e cioè alle "...unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24).

CONSIDERATO che l'imposta municipale propria deve comunque garantire un gettito necessario ed indispensabile per poter continuare ad erogare i servizi comunali in quantità e qualità costante rispetto agli anni scorsi.

CONSIDERATO doveroso prevedere una forma di agevolazione per i nuclei familiari con presenza di disabili utilizzando i criteri già indicati dalla Giunta Comunale per la determinazione del fondo abbattimento TIA.

VISTO il T.U.EE.LL. n. 267/18.8.2000.

VISTO lo statuto Comunale.

PRESO ATTO dei pareri riportati in allegato (***) alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 ed art. 97 comma 2° del T.U.EE.LL: approvato con D.lgs. 267/2000.

DATO ATTO altresì che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui all'art 97, comma 2° del più volte citato T.U.EE.LL.

UDITA la discussione come risulta dall'allegato verbale, redatto dalla ditta incaricata della stenotipia, derivante dalla registrazione avvenuta durante la seduta, che forma parte integrante della presente delibera; il dibattito che viene integralmente riportato in allegato al presente atto;

DATO ATTO che il presente punto è stato trattato dalla competente 1^ Commissione Consiliare "Politiche Amministrative";

Nel corso della discussione congiunta dei punti n. 04 -05 -06 e 07 all'O.d.G. il Consigliere Ferrarese Guglielmo lascia la seduta, pertanto al momento della votazione i Consiglieri presenti sono n. 18.

A questo punto il Presidente pone in votazione, in forma palese per alzata di mano, la presente proposta di deliberazione e si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n° 18
Consiglieri votanti	n° 17
consiglieri astenuti	n° 01 (Coeli P.)
voti favorevoli	n° 17
voti contrari	n° ///

A seguito del risultato della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente,

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE

0,96 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,48 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

0,1 PER CENTO

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI

0,93 PER CENTO

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b. la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

c. la detrazione è elevata ad Euro 300 in presenza nel nucleo familiare di invalido con grado di invalidità superiore al 75% e ISEE \leq €. 13.500,00.

L'agevolazione di cui alla precedente lettera c è concessa esclusivamente a domanda dell'interessato da compilare su appositi stampati e consegnare al Comune entro il 10 dicembre 2012 e decorre ai fini del calcolo dell'imposta dal 01/01/2012.

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale IMU.

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Il Presidente del Consiglio comunale, a questo punto, pone in votazione, in forma palese per alzata di mano, "l'immediata eseguibilità" ottenendo il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: n. 18
- Consiglieri votanti: n. 17
- Consiglieri astenuti: n. 01 (Coeli P.)
- Voti favorevoli: n. 17
- Voti contrari: n. ///

pertanto, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n.267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.